

Direzione Personale e Organizzazione
Personale e Organizzazione Nord Ovest
Il Responsabile

Torino, *data del protocollo*

Segreterie Regionali Piemonte e
Valle d'Aosta:
FILT/CGIL
FIT/CISL
UILTRASPORTI
UGL TAF
FAST Ferrovie
ORSA Ferrovie

RSU n. 1 TORINO Movimento
RSU n. 2 TORINO Infrastruttura

Loro Sedi

p.c. Segreterie Nazionali OO.SS.
FILT/CGIL
FIT/CISL
UILTRASPORTI
UGL TAF
FAST Ferrovie
ORSA Ferrovie

Loro Sedi

Oggetto: art. 3, Legge 28 giugno 2012, n. 92. Gestione del periodo transitorio – Fondo di sostegno al reddito per il personale dipendente delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. ex art. 59, comma 6, L. n. 449/1997 – Verbale di incontro parti istitutive del Fondo del 23 maggio 2014.

Allegati: 3


In relazione a quanto convenuto tra le parti istitutive del Fondo col Verbale di incontro del 23.5.2014 (all. 1) si comunica che, con riferimento al Verbale di accordo in data 25.10.2013, con il quale sono stati concordati complessivamente n. 88 esuberi nei settori delle Staff amministrative e di supporto, della Manovra e della Circolazione, approvato con delibera del Comitato Amministratore del Fondo n. 120 del 26.11.2013 (all. 2), alla data del 1° giugno 2014

il citato accordo del 25.10.2013 non ha trovato piena saturazione per insufficienza delle domande volontarie di accesso da parte dei lavoratori di tutti i settori interessati essendo state collocate nel Fondo, infatti, solo 69 risorse.

Pertanto, nelle more dell'approvazione da parte del Comitato Amministratore del Fondo del prolungamento del periodo di validità dell'accordo del 25.10.2013 di cui alla delibera del CAF n. 120 del 26.11.2013, come convenuto con il citato Verbale di incontro del 23.5.2014, per i residui n. 19 accessi alle prestazioni straordinarie del Fondo relativi ai settori interessati con decorrenze comprese tra il 1° agosto 2014 ed il 1° febbraio 2015, nella giornata di domani verrà emanata la manifestazione di interesse (all. 3) che interesserà i settori delle Staff Amministrative e di supporto, della Manovra e della Circolazione, interessati dall'accordo del 25.10.2013, per individuare, su base volontaria, le 19 risorse da ammettere alle prestazioni straordinarie del Fondo, con i criteri previsti dall'Accordo di procedura del 15.5.2009 attualmente in vigore, sulla base di un'unica graduatoria formulata secondo il criterio della maggiore anzianità contributiva posseduta alla data del 24 giugno 2014 dai lavoratori richiedenti che, entro il 31 gennaio 2015 maturino i requisiti per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato entro un periodo massimo di 48 mesi.

Distinti saluti

Gino Cololla

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gino Cololla', is written over a diagonal line that extends from the top left towards the bottom right. The signature is stylized and cursive.

Direzione Personale e Organizzazione
Personale e Organizzazione Nord Ovest
Il Responsabile

Torino, data del protocollo

**Al personale dipendente
da tutte le strutture di RFI S.p.A.
ubicato nel territorio di giurisdizione della DTP Torino**

Oggetto: Manifestazione d'interesse.

Prolungamento validità accordo del 25.10.2013, approvato dal Comitato Amministratore del Fondo con delibera n. 120 del 26.11.2013, per la risoluzione del rapporto di lavoro ed accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS di cui agli Accordi nazionali del 15 maggio 2009 recepiti con DM n. 510 del 23 giugno 2009 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e successive modifiche ed integrazioni (d'ora in avanti Fondo), come da comunicazione in data 28.05.2014 alle RSU 1 Torino Movimento e RSU 2 Torino Infrastruttura e alle Segreterie Regionali Piemonte e Valle d'Aosta di Filt/Cgil, Fit/Cisl, Ultrasporti, Ugl TAF, Fast Ferrovie e Orsa Ferrovie, in applicazione Verbale di incontro nazionale del 23.5.2014.

Allegati: 3

In relazione a **quanto richiamato in** oggetto, si trasmette la "Manifestazione d'interesse" per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo. Della stessa verrà data diffusione a tutto il personale:

- Appartenente alle strutture di staff e di supporto tecnico/amministrativo;
- Addetto alle attività di manovra;
- Addetto alle attività di circolazione (secondo i criteri stabiliti ed indicati nell'accordo tra le parti)

di tutte le strutture di RFI S.p.A. ubicate nel territorio di giurisdizione della DTP Torino attraverso l'invio alle Segreterie amministrative di riferimento e la pubblicazione nel Portale di Gruppo "Linea Diretta", nell'area "*il mio Profilo > Fondo di sostegno*".

La presente manifestazione di interesse è rivolta:

- al personale in servizio a tempo indeterminato nella Società RFI S.p.A. indicato al precedente paragrafo, di tutti i livelli e figure professionali, che maturerà i requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di sostegno al reddito per i dipendenti delle Società del Gruppo FS entro il 31 gennaio 2015 (vedi il

successivo paragrafo “*Requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie*” del capitolo “Informativa Prestazioni Straordinarie del Fondo”).

Il personale interessato potrà formulare, **entro e non oltre il 24 giugno 2014**, la domanda di accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo e di risoluzione del proprio rapporto di lavoro alle decorrenze indicate dall'azienda **comprese nel periodo dal 1° agosto 2014 al 1° febbraio 2015**, in coerenza con l'intesa raggiunta in tal senso il 23.5.2014.

La domanda di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modulo allegato (all. 1) che sarà disponibile presso la di Personale e Organizzazione Nord Ovest – Gestione Torino - della Direzione Personale e Organizzazione di RFI S.p.A, con sede in Torino – Via Sacchi, 3, o acquisendola collegandosi al Portale di Gruppo “Linea Diretta”, nell'area “*il mio Profilo > Fondo di sostegno*”.

La domanda dovrà essere consegnata alla suddetta Sede di Personale e Organizzazione Nord Ovest – Gestione Torino - della Direzione Personale e Organizzazione di RFI S.p.A, con sede in Torino – Via Sacchi, 3, che rilascerà copia della medesima protocollata per ricevuta.

Non verranno prese in considerazione, ai fini della predisposizione della eventuale graduatoria di cui al punto successivo, le domande:

- ricevute con modalità difformi da quanto previsto ai punti precedenti;
- non corredate dalla documentazione richiesta.

Alle domande di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- estratto conto contributivo certificativo (c.d. ECOCERT) rilasciato dalla gestione previdenziale di iscrizione – si precisa, per gli iscritti al Fondo Speciale FS, che l'estratto conto dovrà essere rilasciato dalle Sedi INPS Polo “Fondo Speciale” -, ovvero impegno a produrre la suddetta certificazione contributiva entro il **24 giugno 2014**;
- l'eventuale dichiarazione (autocertificazione) dei carichi di famiglia (all. 3).

Decorso il **termine utile per la presentazione delle domande (24 giugno 2014)**, sarà redatta, ove necessario, la graduatoria **unica** dei lavoratori che potrebbero avere accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo, che verrà stilata secondo i criteri definiti al punto 9.2 dell'Accordo di procedura del 15.5.2009, che si riportano di seguito:

- maggiore anzianità contributiva posseduta;
- a parità di condizioni si terrà conto della maggiore prossimità al raggiungimento del primo tra i requisiti previsti per ottenere l'erogazione della prestazione pensionistica obbligatoria (età e/o contributi);
- in caso di ulteriore parità si terrà conto dei minori carichi di famiglia sulla base dell'autocertificazione prodotta.

I lavoratori ammessi a fruire delle prestazioni straordinarie del Fondo, individuati secondo i criteri sopra riportati, saranno chiamati successivamente a sottoscrivere accordi individuali

di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in sede sindacale con contestuale rinuncia al periodo di preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva e con i quali **dovranno**, peraltro, **rinunciare ad ogni eventuale vertenza giudiziale in atto o comunque ad ogni pretesa nei confronti della Società di appartenenza o di altra Società del Gruppo FS.**

La preventiva sottoscrizione del verbale di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro costituisce condizione essenziale per l'accesso su base volontaria alle prestazioni straordinarie del Fondo.

Informativa requisiti pensionistici previsti dalla vigente normativa

I requisiti, anno per anno, per la maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato, previsti dalla vigente normativa, sono riportati sinteticamente nell'allegato 2 alla presente manifestazione di interesse.

Informativa Prestazioni Straordinarie del Fondo

Requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie

Ove ricompresi nei quantitativi di personale ammessi ad accedervi sulla base dell'accordo territoriale raggiunto al termine della procedura sindacale di cui all'oggetto, potrà essere consentito l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo ai lavoratori che, permanendo nello stesso per un periodo massimo di 48 mesi, raggiungano la maturazione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato **entro il 31 gennaio 2015** (vedi all. n. 2).

Valore dell'assegno e modalità di corresponsione

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 "Prestazioni straordinarie: criteri e misure" dell'Accordo Istitutivo del 15.5.2009, il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari a:

- a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:
 - 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nei regimi previdenziali obbligatori di riferimento, con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione anticipata;
 - 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
- b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi:
 - 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante, nei regimi previdenziali obbligatori di riferimento, con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
 - 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

Gli importi annui dell'assegno straordinario verranno suddivisi e corrisposti per **13** mensilità, fino al giorno/mese antecedente a quello di decorrenza del trattamento pensionistico e non sono rivalutabili.

Qualora il lavoratore lo richieda, l'assegno sarà corrisposto in un'unica soluzione, con un importo corrispondente al 60% del valore attuale di quanto sarebbe spettato se l'erogazione fosse avvenuta in forma rateale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del 15.5.2009.

Contribuzione correlata

Il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti richiesti, dalle norme di legge vigenti, per conseguire il trattamento pensionistico.

La contribuzione correlata è calcolata, come stabilito dall'art. 9, comma 11, dell'Accordo istitutivo del Fondo, dividendo per 12 la retribuzione annua lorda convenzionale percepita dall'interessato nei 12 mesi precedenti l'avvio della procedura, al netto del compenso per lavoro straordinario, degli importi erogati in caso di trasferta ai sensi dell'art. 77, punto 1 del CCNL Mobilità /Area AF del 20.07.2012, del Premio di risultato, dell'indennità di trasferimento e delle erogazioni una tantum a qualsiasi titolo.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario sono versate a carico del Fondo.

Nei casi di corresponsione dell'assegno in un'unica soluzione la contribuzione correlata, quindi, non sarà versata in quanto non dovuta.

Cumulabilità della prestazione straordinaria

Durante il periodo di permanenza nel Fondo per prestazioni straordinarie è possibile instaurare rapporti di lavoro dipendente ed autonomo, purché il lavoratore ne dia tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo e sempreché l'attività lavorativa (dipendente o autonoma) non sia prestata a favore di aziende in concorrenza con l'ex datore di lavoro.

La violazione delle suddette prescrizioni comporta la decadenza dal diritto alla prestazione, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata.

Infatti, ai sensi dell'articolo 12 "*Cumulabilità della prestazione straordinaria*" dell'Accordo Istitutivo del 15.5.2009, gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di aziende che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.

Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili, entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile raggiunta ad anno, percepita dall'interessato, con i redditi da lavoro dipendente eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al precedente capoverso.

Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.

I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al primo capoverso, compresi quelli

derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente a quello, tempo per tempo, previsto per i trattamenti di pensione erogabili dal Fondo di previdenza obbligatoria di appartenenza dell'interessato.

La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei relativi versamenti; è altresì ridotta nei casi di redditi da lavoro autonomo, in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.

Come già evidenziato, l'art. 12 citato precisa che è fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Comitato Amministratore del Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.

In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8 dell'art. 12 dell'Accordo Istitutivo del 15.5.2009 il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi e alla rivalutazione capitale, nonché alla cancellazione della contribuzione correlata.

Contributi sindacali

Ai sensi dell'articolo 13 "*Contributi sindacali*" dell'Accordo Istitutivo del 15.5.2009, i lavoratori che fruiscono delle prestazioni straordinarie del Fondo, potranno richiedere di proseguire il versamento dei contributi sindacali in favore dell'organizzazione sindacale cui aderiscono, barrando l'apposita clausola inserita nella domanda di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo (mod. INPS ASS/FS), con contestuale delega all'INPS ad effettuare la relativa trattenuta. Il datore di lavoro comunicherà la scelta di proseguire il versamento della quota sindacale alla Organizzazione sindacale a cui il lavoratore aderisce, acquisendo formale autorizzazione dallo stesso, come esplicitata nella presente Manifestazione d'interesse.

Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

Ad integrazione dell'informativa generale ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 30.6.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la Società RFI S.p.A. La informa di quanto segue:

Finalità del trattamento

I dati personali da Lei forniti, ivi compresi i dati sensibili necessari e quelli acquisiti dal competente Ente previdenziale, sono finalizzati all'attuazione ed alla gestione delle procedure di accesso alle prestazioni del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS di cui agli Accordi Nazionali del 15 maggio 2009 recepiti con DM n. 510 del 23 giugno 2009 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e successive modifiche ed integrazioni.

Modalità di trattamento

Le operazioni di trattamento saranno effettuate mediante modalità cartacee ovvero con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque autorizzati idonei a garantire la sicurezza necessaria in relazione alla natura dei dati trattati.

I Suoi dati personali saranno trattati da soggetti interni ed esterni nominati Responsabili dalla Società RFI S.p.A. e dagli incaricati nominati dai rispettivi Responsabili.

Comunicazione

I Suoi dati saranno comunicati alle competenti strutture centrali e territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali / Enti locali coinvolti nella procedura di accesso alle prestazioni del Fondo in esame, nonché all'INPS per le funzioni di sua competenza nella gestione della citata procedura.

Gli stessi saranno inoltre comunicati alle competenti Organizzazioni di rappresentanza datoriale ai fini della formalizzazione dell'accordo individuale di risoluzione consensuale del Suo rapporto di lavoro.

La informiamo, inoltre, che la graduatoria finale dei lavoratori che potranno avere accesso alle prestazioni del Fondo sarà accessibile a tutti gli interessati presso la struttura di Personale e Organizzazione Nord Ovest – Gestione Torino - della Direzione Personale e Organizzazione di RFI S.p.A, con sede in Torino – Via Sacchi, 3.

La graduatoria stessa sarà comunicata alle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo sopra citato e al Comitato Amministratore del Fondo citato.

Titolare e Responsabile

Il Titolare dei trattamenti sopra descritti è Rete Ferroviaria Italiana nella S.p.A. nella persona dell'Amministratore Delegato pro-tempore, con Sede in Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali cui potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice è l'Unità Organizzativa Direzione Personale e Organizzazione nella persona del responsabile pro-tempore con Sede in Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma.

Le strutture di RFI S.p.A. ubicate nel territorio di giurisdizione della DTP Torino, sono invitate a dare la massima diffusione della presente tra tutto il personale dipendente.

Gino Colella

**Domanda di risoluzione consensuale del rapporto
e accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo**

Spett.le
Società RFI S.p.A.
Direzione Personale e Organizzazione
Personale e Organizzazione Nord Ovest
Gestione Torino

Oggetto: Prolungamento validità accordo del 25.10.2013, approvato dal Comitato Amministratore del Fondo con delibera n. 120 del 26.11.2013, per la risoluzione del rapporto di lavoro ed accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS di cui agli Accordi nazionali del 15 maggio 2009 recepiti con DM n. 510 del 23 giugno 2009 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e successive modifiche ed integrazioni (d'ora in avanti Fondo), come da comunicazione in data 28.05.2014 alle RSU 1 Torino Movimento e RSU 2 Torino Infrastruttura e alle Segreterie Regionali Piemonte e Valle d'Aosta di Filt/Cgil, Fit/Cisl, Ultrasporti, Ugl TAF, Fast Ferrovie e Orsa Ferrovie, in applicazione Verbale di incontro nazionale del 23.5.2014.

- Domanda di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo.

Il/La sottoscritt_ _____ nat_ a _____ il
_____ in servizio nella Società _____
CID _____, inquadrato al livello _____, figura professionale
_____ ed impiegato presso la struttura di _____

PRESO ATTO

- degli Accordi nazionali del 15.5.2009 e del D.M. n. 510/2009 e successive modifiche ed integrazioni relativi al Fondo;
- dell'apertura della procedura di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo e della conseguente emanazione della manifestazione di interesse del , prot. n.

ATTESO CHE

in base alla vigenti disposizioni di legge, maturerà i requisiti per il diritto a pensione anticipata / di vecchiaia presso l'INPS o altra forma di previdenza obbligatoria con diritto a percepire il trattamento pensionistico entro e non oltre i termini previsti dalla suddetta manifestazione d'interesse del

ACCETTA

- l'offerta, formulata dalla Società nel Progetto aziendale sopra richiamato, di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro alle decorrenze stabilite dalla procedura sindacale di cui alla manifestazione di interesse sopra indicata, per poter accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo, consapevole che, con la ricezione da parte della Società dell'adesione alla manifestazione di interesse indicata in premessa, non sarà più possibile modificare c/o revocare il consenso prestato dal sottoscritto, sempreché risultino i requisiti necessari per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo ed entro i limiti quantitativi del personale eccedentario come risultanti dalla tabella, allegato n. 2, colonna C) al Verbale d'incontro del 23.05.2014 richiamato in premessa;
- le determinazioni che perverranno dall'INPS in relazione alla collocazione nel citato Fondo, in applicazione della vigente normativa in materia pensionistica, liberando la Società RFI S.p.A. da qualsiasi responsabilità o pretesa che possa derivare dal mancato accoglimento della successiva domanda di assegno straordinario.

IL SOTTOSCRITTO INOLTRE:

- **ACCETTA** tutto quanto stabilito dalla manifestazione di interesse del , prot. n. e dagli accordi del 15 maggio 2009 e successive modifiche ed integrazioni;
- **ALLEGA** eventuale autocertificazione relativa ai carichi di famiglia;
- **DICHIARA** di non essere titolare di assegno ordinario o pensione di invalidità;
- **DICHIARA** di rinunciare al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva all'atto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
- **ESERCITA** la seguente opzione (*barrare la/e opzione/i prescelta/e*):
 - richiede** la liquidazione dell'assegno straordinario in forma rateale ai sensi del comma 1, art. 10, dell'Accordo Istitutivo del 15.5.2009
ovvero
 - richiede** la liquidazione dell'assegno straordinario in un'unica soluzione ai sensi del comma 2, art. 10, dell'Accordo Istitutivo del 15.5.2009;
 - dichiara** di voler proseguire nel versamento dei contributi sindacali e **autorizza** il datore di lavoro a comunicare la volontà di proseguire il versamento della quota sindacale alla Organizzazione sindacale prescelta.
- A tutti i fini di cui alla presente richiesta, il sottoscritto (*barrare l'opzione prescelta*):
 - ALLEGA**, in quanto iscritto al Fondo Speciale FS, l'estratto conto rilasciato dalle Sedi INPS Polo "Fondo Speciale";

ovvero,

- ALLEGA**, in quanto iscritto all'Assicurazione Generale Obbligatoria presso l'INPS (AGO), l'estratto conto contributivo certificativo (c.d. ECOCERT),

ovvero

- SI IMPEGNA** a presentare alla struttura ricevente **entro il 24 giugno 2014**, l'estratto conto contributivo rilasciato dalla sede INPS competente per territorio (ovvero sede INPS Polo Fondo Speciale competente per territorio) e, nelle more della produzione della certificazione della propria posizione contributiva e fermo restando la necessità del datore di lavoro di acquisire detta certificazione ai fini della definitiva collocazione nelle prestazioni straordinarie del Fondo di sostegno al reddito,
- DICHIARA** di essere in possesso dei seguenti requisiti contributivi:
contribuzione risultante al 1.08.2014: anni ____ mesi ____ giorni _____, comprensiva di eventuali:
- aumenti di valutazione del servizio prestato;
 - servizio militare effettuato prima dell'assunzione in una delle Società del Gruppo FS;
 - periodi riscattati, riuniti o ricongiunti (ad es.: corso di laurea, contributi versati ad altre forme di previdenza obbligatoria, ecc.);

inoltre,

DICHIARA di accettare come corretti i dati contenuti nell'estratto conto contributivo e si impegna a segnalare eventuali errori, omissioni ovvero periodi utili in esso non ricompresi.

Il sottoscritto, infine,

- prende atto che, nel caso rientri tra i destinatari delle prestazioni straordinarie del Fondo, il rapporto di lavoro si risolverà consensualmente alla data stabilita dalla Società, tramite la sottoscrizione di un accordo individuale di risoluzione del rapporto di lavoro in sede sindacale *presso l'Unione Industriale di Torino o presso la DTL* territorialmente competente, con il quale dovrà, peraltro, **rinunciare ad ogni eventuale vertenza giudiziale in atto o comunque ad ogni pretesa nei confronti della Società di appartenenza o di altra Società del Gruppo FS;**
- **SI IMPEGNA** a comunicare tempestivamente alla Società ed al Comitato amministratore del Fondo l'eventuale instaurazione – nel corso del periodo di erogazione delle prestazioni straordinarie – di un rapporto di lavoro dipendente, con specifica indicazione del datore di lavoro, ovvero di lavoro autonomo, ai sensi del comma 8 dell'art. 12 dell'Accordo Istitutivo del 15.5.2009.

Data

Firma

Requisiti pensionistici previsti dalla normativa vigente

1. Pensione di vecchiaia

ANNO	Pensione di vecchiaia per gli UOMINI		
	Requisiti Anagrafici		Contributivi
	Requisito	di cui, per Speranza di vita	
2014	66 anni e 3 mesi	3 mesi	20 anni
2015	66 anni e 3 mesi	3 mesi	20 anni
2016	66 anni e 7 mesi	7 mesi (*)	20 anni
2017	66 anni e 7 mesi	7 mesi (*)	20 anni
2018	66 anni e 7 mesi	7 mesi (*)	20 anni
2019	66 anni e 11 mesi	11 mesi (*)	20 anni

ANNO	Pensione di vecchiaia per le DONNE		
	Requisiti Anagrafici		Contributivi
	Requisito	di cui, per Speranza di vita	
2014	63 anni e 9 mesi	3 mesi	20 anni
2015	63 anni e 9 mesi	3 mesi	20 anni
2016	65 anni e 7 mesi	7 mesi (*)	20 anni
2017	65 anni e 7 mesi	7 mesi (*)	20 anni
2018	66 anni e 7 mesi	7 mesi (*)	20 anni
2019	66 anni e 11 mesi	11 mesi (*)	20 anni

(*) E' stato inoltre considerato l'ulteriore adeguamento alla speranza di vita, ex art. 12 D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010, previsto dall'anno 2016 e 2019 ed indicato in complessivi 8 mesi.

2. Pensione anticipata

ANNO	Pensione anticipata UOMINI		Pensione anticipata DONNE	
	Requisito contributivo	di cui, per Speranza di vita	Requisito contributivo	di cui, per Speranza di vita
2014	42 anni e 6 mesi	3 mesi	41 anni e 6 mesi	3 mesi
2015	42 anni e 6 mesi	3 mesi	41 anni e 6 mesi	3 mesi
2016	42 anni e 10 mesi	7 mesi (*)	41 anni e 10 mesi	7 mesi (*)
2017	42 anni e 10 mesi	7 mesi (*)	41 anni e 10 mesi	7 mesi (*)
2018	42 anni e 10 mesi	7 mesi (*)	41 anni e 10 mesi	7 mesi (*)
2019	43 anni e 2 mesi	11 mesi (*)	42 anni e 2 mesi	11 mesi (*)

(*) E' stato inoltre considerato l'ulteriore adeguamento alla speranza di vita, ex art. 12 D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010, previsto dall'anno 2016 e 2019 ed indicato in complessivi 8 mesi.

Penalizzazione	
Si applica a tutti i lavoratori che accedono alle prestazioni straordinarie del Fondo, <u>solo</u> qualora all'uscita dal Fondo abbiano una <u>età inferiore a 62 anni</u>	
1%	per chi va in pensione all'età di 61 anni
ulteriore 1 %	per chi va in pensione all'età di 60 anni
ulteriore 2%	per ogni anno di età inferiore a 60 anni

La percentuale di penalizzazione si calcola pro-quota in ragione delle frazioni di mese mancanti allo scaglione di età superiore, come da esempi di seguito riportati (chi ha 61 anni e 6 mesi di età ha una penalizzazione dello 0,5% = 1:12x6; chi ha 60 anni e 3 mesi ha una penalizzazione dell'1,75% = 1 + 1:12x9).

3. Disposizioni eccezionali per i nati nel 1952

Requisito	
dal 2013 Accesso alla pensione anticipata a 64 anni e 3 mesi	35 anni anzianità contributiva al 31.12.2012 + raggiungimento della quota 96 (60 anni di età anagrafica minima) al 31.12.2012
dal 2016 Accesso alla pensione anticipata a 64 anni e 7* mesi	35 anni anzianità contributiva al 31.12.2012 + raggiungimento della quota 96 (60 anni di età anagrafica minima) al 31.12.2012
Dal 2013 per le DONNE Accesso alla pensione di vecchiaia a 64 anni e 3 mesi	20 anni di contributi al 31.12.2012 ed una età anagrafica di almeno 60 anni
Dal 2016 per le DONNE Accesso alla pensione di vecchiaia a 64 anni e 7* mesi	20 anni di contributi al 31.12.2012 ed una età anagrafica di almeno 60 anni

(*) E' stato inoltre considerato l'ulteriore adeguamento alla speranza di vita, ex art. 12 D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010, previsto dall'anno 2016 ed indicato in 4 mesi.

4. Sistema sperimentale per le donne con opzione al sistema contributivo

ANNO	Requisito		Finestra mobile	Speranza di vita (da aggiungere al requisito anagrafico)
	Anagrafico	Contributivo		
dall'01.01.2013 al 30.09.2014	57 anni	35 anni	12 mesi	3 mesi

5. Resta altresì confermato il beneficio contributivo previsto per il **personale con invalidità superiore al 74%** che consiste nella maggiorazione, per ogni anno di servizio svolto, di due mesi di contribuzione figurativa.

Autocertificazione relativa ai carichi di famiglia

Il/La sottoscritt_ _____, nato/a
 _____, il _____,
 C.F. _____, in servizio nella Società
 S.p.A., CID _____, inquadrato al livello
 _____, figura professionale _____, ed impiegato presso la
 struttura di _____, in relazione alla
 domanda di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo per il perseguimento di
 politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del
 Gruppo FS di cui alla manifestazione di interesse del, prot. n.

DICHARA

sotto la propria responsabilità che il proprio nucleo familiare è composto come segue:

Parentela	Nominativo	Data di nascita	Fiscalmente a carico *

* Si/No

Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni del D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di trattamento dei dati personali".

DATA

FIRMA

VERBALE DI INCONTRO

Le Società del Gruppo FS, Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., RFI S.p.A, Trenitalia S.p.A. e Ferservizi S.p.A


e

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Ugl TAF, Fast Ferrovie e Or.S.A. Ferrovie

PRESO ATTO CHE



- con l'Accordo del 30 luglio 2013 le citate Parti istitutive del Fondo di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, di cui all'art. 59, comma 6, della L. n. 449/1997, hanno proceduto all'adeguamento del citato Fondo alla disciplina di cui alla L. n. 92/2012 ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 45 della medesima legge;
- è ancora in via di emanazione, ai sensi del suddetto art. 3, comma 45 del L. n. 92/2012, il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di recepimento del citato Accordo del 30 luglio 2013 per l'adeguamento del Fondo di cui all'art. 59, comma 6, della L. n. 449/1997;
- con decorrenza 01.01.2014, l'art. 3, comma 47, lettera d), della L. n. 92/2012 ha previsto l'abrogazione dell'art. 59, comma 6, della L. n. 449/1997, con impossibilità dalla medesima data per il Comitato Amministratore del Fondo in carica al 31.12.2013 di riunirsi in seduta per procedere alla deliberazione dei progetti territoriali nel frattempo sottoscritti dalle parti per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo;
- la Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. n. 40 del 12.03.2014 ha previsto la possibilità, nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale di recepimento dell'Accordo di adeguamento del 30 luglio 2013 di cui al precedente secondo alinea, che il Comitato Amministratore del Fondo di sostegno al reddito in carica al 31.12.2013 possa procedere alla deliberazione dei progetti sottoscritti a livello territoriale entro la suddetta data, nonché agli ulteriori adempimenti relativi all'attività del Fondo nell'anno 2013;



- il numero degli esuberi concordati nei progetti territoriali sottoscritti nel 2013, la cui deliberazione da parte del Comitato Amministratore del Fondo di sostegno al reddito sia intervenuta entro il 31.12.2013, non ha trovato piena saturazione per insufficienza delle domande volontarie di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo da parte dei lavoratori;

CONVENGONO

di richiedere al Comitato Amministratore del Fondo in carica al 31.12.2013 di convocare una seduta straordinaria dello stesso al fine di deliberare in ordine a:

- gli accordi sottoscritti a livello territoriale entro il 31.12.2013 e non ancora ratificati dal Comitato stesso nel corso dell'anno 2013 (all. n. 1);
- il prolungamento del periodo di validità degli accordi sottoscritti a livello territoriale dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e dalle Organizzazioni sindacali, già deliberati entro il 31.12.2013, con decorrenza ai fini dell'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo dal 01.08.2014 al 01.02.2015, nel rispetto di quanto stabilito negli accordi del 15.05.2009 e fino a concorrenza degli esuberi già concordati, nei quantitativi indicati, per ogni singolo progetto, nella colonna C della tabella allegata (all. n. 2). A tal fine le Società del Gruppo FS interessate emaneranno entro la settimana successiva alla data del presente verbale, apposite manifestazioni di interesse che avranno durata fino al 24 giugno 2014;
- gli ulteriori adempimenti relativi all'attività svolta dal Fondo nel corso dell'anno 2013:
 - avvio della richiesta di modifica dello Statuto della Fondazione in ordine all'Accordo del 24 giugno 2013 per l'erogazione delle prestazioni solidaristiche straordinarie;
 - approvazione del bilancio consuntivo per l'anno 2013.


Il presente verbale verrà trasmesso al Comitato del Fondo in carica al 31.12.2013, a cura di FS S.p.A., per i successivi adempimenti di competenza:

Roma, 23 maggio 2014


Per FS S.p.A.




Per REI S.p.A.



Per Trenitalia S.p.A.



Per Ferrovie S.p.A.



Per le OO.SS.

FILT/CGIL


FIT/CISL

UILTRASPORTI

UGL TAF

FAST Ferrovie

ORSA Ferrovie



Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno dei redditi
e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS
Comitato Amministratore del Fondo

Riunione straordinaria CAF 2014
Progetti in approvazione

PROGETTI	n. ESUBERI DICHIARATI NEL PROGETTO AZIENDALE	n. ESUBERI CERTIFICATO NEL VERBALE DI ACCORDO	DATA VERBALE DI ACCORDO
1 RFI SpA Sede Bologna - Circolazione	94	34	12.12.2013
2 RFI SpA Sede Reggio Calabria - Manovra	29	10	12.12.2013
Totale RFI	123	44	
3 Trenitalia Cargo Emilia Romagna	17	7	13.12.2013
4 Trenitalia DPNI Emilia Romagna	17	1	20.12.2013
Totale TRENITALIA	34	8	
TOTALE COMPLESSIVO	157	52	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito
e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS
Comitato Amministratore del Fondo

Riunione straordinaria CAF 2014
Prolungamenti in approvazione

Delibera CAF 2013 (n° e data) / Progetto territoriale	Esuberi deliberati	Accessi al Fondo al 1.6.14	Esuberi non saturati
	A	B	C = (A-B)
TRENITALIA			
1 n. 26 del 26.09.2013 - Trenitalia DPR Calabria	77	76	1
2 n. 43 del 26.09.2013 - Trenitalia Cargo Piemonte	47	42	5
3 n. 32 del 26.09.2013 - Trenitalia Cargo Campania	12	8	4
4 n. 35 del 26.09.2013 - Trenitalia Corporate Campania	3	2	1
5 n. 38 del 26.09.2013 - Trenitalia Corporate Puglia	12	9	3
6 n. 44 del 26.09.2013 - Trenitalia DPNI Piemonte	48	39	9
7 n. 45 del 26.09.2013 - Trenitalia DPNI Lazio	42	40	2
8 n. 48 del 26.09.2013 - Trenitalia DPNI Puglia	31	27	4
9 n. 51 del 26.09.2013 - Trenitalia DPR Liguria	37	28	9
10 n. 52 del 26.09.2013 - Trenitalia DPR Piemonte	61	52	9
11 n. 53 del 26.09.2013 - Trenitalia DPR Puglia	33	21	12
12 n. 58 del 26.09.2013 - Trenitalia Corporate Lazio	33	32	1
13 n. 64 del 26.09.2013 - Trenitalia DPR Campania	26	25	1
14 n. 66 del 26.09.2013 - Trenitalia DPNI Campania	25	19	6
15 n. 81 del 25.10.2013 - Trenitalia DPR Sardegna	38	36	2
16 n. 94 del 25.10.2013 - Trenitalia DPR Emilia R.	23	22	1
17 n. 98 del 25.10.2013 - Trenitalia Cargo Roma comp.	3	2	1
18 n. 106 del 25.10.2013 - Trenitalia Corporate Lombardia	15	14	1
19 n. 108 del 25.10.2013 - Trenitalia DT Lombardia	3	2	1
20 n. 110 del 29.10.2013 - Trenitalia DPR Toscana	31	30	1
21 n. 116 del 26.11.2013 - Trenitalia DPR Veneto	13	12	1
Totale TRENITALIA	613	538	75
RFI			
1 n. 22 del 26.09.2013 - RFI Cagliari - Inidonei e Staff	14	13	1
2 n. 27 del 26.09.2013 - RFI Torino - Inidonei	23	20	3
3 n. 28 del 26.09.2013 - RFI Genova - Inidonei e Staff	42	30	12
4 n. 68 del 25.10.2013 - RFI Sede Centrale Roma - Staff	103	99	4
5 n. 69 del 25.10.2013 - RFI Ancona - Tutti i settori	59	56	3
6 n. 70 del 25.10.2013 - RFI Bari - Tutti i settori	83	82	1
7 n. 71 del 25.10.2013 - RFI Roma - Inidonei, Staff e Manovra	64	62	2
8 n. 73 del 25.10.2013 - RFI Venezia - Inidonei e Staff	43	30	13
9 n. 75 del 25.10.2013 - RFI Reggio C. - Inidonei e Staff	84	60	24
10 n. 76 del 25.10.2013 - RFI Napoli - Inidonei e Staff	222	115	107
11 n. 77 del 25.10.2013 - RFI Trieste - Inidonei e Staff	91	67	24
12 n. 78 del 25.10.2013 - RFI - RFI Cagliari - Circolazione	5	4	1
13 n. 91 del 25.10.2013 - RFI Palermo - Tutti i settori	99	81	18
14 n. 100 del 25.10.2013 - RFI Roma - Circolazione	22	18	4
15 n. 101 del 25.10.2013 - RFI Genova - Circolazione	11	10	1
16 n. 102 del 25.10.2013 - RFI - Bologna Inidonei, Staff, Manovra	100	81	19
17 n. 109 del 25.10.2013 - RFI Firenze - Tutti i settori	176	115	61
18 n. 119 del 26.11.2013 - RFI Venezia - Circolazione	64	8	56
19 n. 120 del 26.11.2013 - RFI Torino - Staff, Circolazione e Manovra	88	69	19
Totale RFI	1.393	1.020	373
FS			
1 n. 67 del 25.10.2013 - Roma Sede centrale	39	27	12
Totale FS	39	27	12
FERSERVIZI			
1 n. 13 del 12.06.2013 - Zona Adriatica sede di Ancona	16	12	4
2 n. 14 del 12.06.2013 - Zona Nord Est sede di Verona	14	13	1
3 n. 16 del 19.07.2013 - Zona Nord Ovest sede di Genova	19	11	8
4 n. 17 del 19.07.2013 - Zona Nord Ovest sede di Torino	26	18	8
5 n. 18 del 19.07.2013 - Zona Nord Est sede di Trieste	10	8	2
6 n. 19 del 19.07.2013 - Zona Nord Ovest sede di Milano	22	18	4
Totale Ferservizi	107	80	27
Totale complessivo	2.152	1.666	487

FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FS

DELIBERAZIONE N. **120**

Oggetto: Concessione degli interventi di cui all'art. 6 del Regolamento di funzionamento del Fondo (allegato C dell'Accordo 15 maggio 2009) recepito dal Decreto del Ministro dei Trasporti e Navigazione n. 510 del 23 giugno 2009 e s.m.i. a favore dei dipendenti della società RFI S.p.A. Torino Movimento / Rsu n. 1, Torino Infrastruttura / RSU n. 2 e Manovra con verbale di accordo del 25 ottobre 2013.

IL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FS

Seduta del 26 novembre 2013

- **Visto** il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero dell'Economia del 27 novembre 1997, n. 477, concernente il "Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni";
- **Visto** l'art. 59, co. 6, 2° parte, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, co. 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;
- **Visto** l'accordo del 21 maggio 1998, fra le Ferrovie dello Stato S.p.A. e le organizzazioni sindacali stipulanti, avente per oggetto l'istituzione di un Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale della società Ferrovie dello Stato S.p.A. nonché l'accordo "di procedura" concluso in pari data fra le parti sindacate, come modificato dall'accordo sindacale del 15 maggio 2009;

RFI

- **Visto** l'accordo del 17 novembre 1998, sulla costituzione e sulla disciplina dell'attività e del funzionamento degli Organi del Fondo a gestione bilaterale di cui al comma 6 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- **Visto** il D.M. 28 aprile 1999 n. 55-T con il quale è stato costituito il Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS;
- **Visto** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 510 del 23 giugno 2009 s.m.i., con cui è stato nominato il Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo FS ed è stato recepito l'accordo sindacale del 15 maggio 2009 che ha modificato il Regolamento di funzionamento del Fondo di cui all'accordo del 21 maggio 1998;
- **Vista** la Convenzione stipulata tra INPS e Gruppo FS in data 25 giugno 2010, con la quale vengono disciplinati i rapporti relativi alla gestione del Fondo;
- **Visti** in particolare gli articoli del Regolamento di funzionamento del Fondo del 15 maggio 2009: art. 5, lett. b); art. 6, lett. C ; art. 8 ; art. 11, concernenti la materia delle prestazioni straordinarie;
- **Visti**, altresì, i punti 7, 8 e 10 dell'Allegato D all'Accordo del 15 maggio 2009;
- **Visto**, altresì, che l'accesso alle prestazioni straordinarie previste dall'art. 10 del Regolamento di Funzionamento del Fondo del 15 maggio 2009, comporta la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente corresponsione del trattamento connesso alla cessazione del rapporto stesso;
- **Visto** l'accordo sindacale del 30 luglio 2013 con cui il Gruppo FS e le organizzazioni sindacali nazionali hanno convenuto l'attivazione, sulla base di specifici progetti, delle procedure negoziali a livello territoriale per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo;
- **Preso atto** che presso l'azienda RFI S.p.A. risultano esperite le procedure contrattuali e di legge previste dall'Allegato D all'accordo 15 maggio 2009 recepito dal già citato D.M. 510 del 23 giugno 2009, sulla base del verbale di accordo del 25 ottobre 2013 - che costituisce parte integrante della presente Delibera - definito tra i rappresentanti della stessa ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali territoriali Torino Movimento / Rsu n. 1, Torino Infrastruttura / RSU n. 2 e Manovra che prevede l'accesso dei lavoratori alle prestazioni straordinarie del Fondo esclusivamente su base volontaria

RFI

DELIBERA

- La concessione degli interventi straordinari previsti dall'art. 6, lettera C del Regolamento di funzionamento del Fondo, da attivarsi nei termini previsti al punto 10 dell'Allegato D di cui in premessa, nel numero massimo di 88 unità a favore dei lavoratori occupati alla data dell'accordo del 25 ottobre 2013, presso Torino Movimento / Rsu n. 1, Torino Infrastruttura / RSU n.2 e Manovra della Società RFI S.p.A. individuati secondo i criteri definiti tra le parti stipulanti nell'accordo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento stesso;
- l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di sostegno e l'erogazione della conseguente prestazione restano condizionati alla verifica, da parte dei competenti uffici dell'INPS all'atto della domanda individuale di accesso alle stesse, del raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione nel termine massimo di 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- di dare mandato al Presidente di trasmettere la presente delibera alla Direzione Centrale Pensioni dell'INPS, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per le riunioni del Comitato Amministratore del Fondo, per la conseguente erogazione delle prestazioni, in base a quanto definito nella Convenzione 25 giugno 2010.

Il Segretario

(Paola Frida Fazio)

Paola Frida Fazio

Il Presidente

(Stefano Savino)

Stefano Savino



Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali

PER CORIA CONFORME
ALL'ORIGINALE